

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1382 DEL 25/08/2022

O G G E T T O

SENTENZA N. 855/2022 DEL 09.05.2022 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA ED I SIGG.RI B.C. E Z.E. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1455/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 27.01.2020 (prot. n. 8630 del 27.01.2020) i sigg.ri B.C. e Z.E. notificavano all’Azienda ULSS 8 Berica ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza ed iscritto al RG n. 8564/2019, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni asseritamente subite dal sig. B.C. in occasione dell’intervento chirurgico di laminectomia decompressiva cerebrale eseguito presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza nel settembre del 2016.

I ricorrenti, nel tempo, avevano già svolto, nei confronti dell’Azienda, una serie di attività, sia stragiudiziali che giudiziali, volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria stragiudiziale (acquisita al prot. 95494 del 24.09.2018) seguiva, infatti, un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (ricorso acquisito al prot. n. 32118 del 28.03.2019).

Entrambe le richieste risarcitorie venivano prontamente denunciate, con nota prot. n. 96044 del 25.09.2018 la prima e n. 37661 del 11.04.2019 la seconda, attraverso il Broker Willis Italia Spa, alla Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd con la quale l’ULSS aveva stipulato polizza assicurativa RCT per il triennio 2016-2018.

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il succitato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nell’ambito del quale l’ULSS veniva difesa dall’avv. Testa del foro di Padova, come da indicazioni fornite dall’Assicuratore, si concludeva con la sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022, pubblicata il 12.05.2022.

Il Tribunale di Vicenza, accogliendo in parte le sole domande formulate dal sig. B.C. e respingendo *in toto* quelle avanzate dalla sig.ra Z.E., così provvedeva:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- 1. condanna ULSS 8 Berica al pagamento in favore di B.C. della somma di € 506.062,92 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato, rivalutazione e interessi compensativi inclusi, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;*
- 2. condanna ULSS 8 Berica al pagamento in favore di B.C. della somma di € 257.003,03 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro per necessità di assistenza domiciliare, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo;*
- 3. condanna ULSS 8 Berica al pagamento in favore di B.C. della somma di € 4.533,19 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale attuale per spese mediche, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data del 18.11.2017 al saldo effettivo;*
- 4. rigetta ogni altra domanda risarcitoria proposta da B.C.;*
- 5. rigetta ogni domanda risarcitoria proposta da Z.E.;*
- 6. compensa tra le parti metà delle spese di lite del presente giudizio di merito e condanna ULSS 8 Berica alla rifusione in favore dell’Erario del residuo mezzo, per la frazione liquidato in € 13.902,00 per compenso, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge;*
- 7. condanna ULSS 8 Berica alla rifusione in favore dell’Erario delle spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate in € 3.279,00 per compenso, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge;*
- 8. condanna ULSS 8 Berica alla rifusione in favore dell’Erario del compenso del C.T.U. nella misura liquidata all’esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam;*

9. condanna ULSS 8 Berica alla rifusione in favore di B.C. delle spese di C.T.P. nella misura di € 7.630,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo..”

Con comunicazione del 13.05.2022, agli atti, il difensore dell'Ente illustrava il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, evidenziandone vari profili di censura connessi all'acquisizione acritica, da parte del Giudice, delle risultanze dell'elaborato peritale che presentano aspetti di contraddittorietà sia in punto di accertamento del nesso causale che di omessa valutazione della situazione patologica pregressa presentata dal paziente al momento dell'intervento chirurgico.

Sulla base di detta relazione tecnica, l'Azienda si determinava ad interporre gravame avverso la sentenza di primo grado con il patrocinio dell'avv. Testa, conferendo al medesimo mandato formale in tal senso con comunicazione del 22.07.2022, agli atti.

In data 08.06.2022 (con acquisizione al prot. n. 617831) l'avv. Tiziana Lionello, legale del sig. B.C., notificava all'Azienda atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo, per un importo complessivo di euro 777.531,32, oltre interessi legali fino al saldo effettivo.

La notifica del precetto avveniva in violazione del termine dilatorio di 120 gg. previsto dall'art. 14, D.L. n. 669/1996. Al fine di evitare i costi ed i rischi dell'avvio di una procedura di opposizione all'esecuzione per mancato rispetto di detto termine, il difensore dell'Ente avviava con controparte un confronto volto a realizzare la maggior tutela possibile degli interessi dell'Azienda in attesa degli esiti del giudizio di impugnazione da radicare avanti alla Corte d'Appello di Venezia.

Dette trattative conducevano alla sottoscrizione, in data 28.07.2022, di un accordo tra l'ULSS 8 ed il sig. B.C., acquisito al prot. n. 81310 del 02.08.2022 ed agli atti dell'UOC Affari Generali, che prevede l'esecuzione parziale della sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza, mediante il versamento al ricorrente B.C. dell'importo di euro 600.000,00 e con la trattenuta - a garanzia di eventuali compensazioni/restituzioni che potranno conseguire alla sentenza di appello - del residuo importo precettato di euro 177.531,32, sino alla pubblicazione della sentenza che porrà fine al giudizio d'appello; ciò a fronte della rinuncia di controparte ad avviare azioni esecutive sulla base del titolo e del precetto notificati all'Ente.

Oltre al pagamento delle somme in favore del Sig. B.C., la sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza, condannava l'Azienda a corrispondere, a titolo di rifusione delle spese legali rispettivamente per il giudizio di merito (RG n. 8564/2022) e quello di accertamento tecnico preventivo (RG n. 2022/2019), le somme di euro 13.902,00 ed euro 3.279,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge, in favore dell'Erario.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, preso atto della sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza e dell'accordo in data 28.07.2022 tra l'Azienda ed il sig. B.C. sopra descritto, si ritiene di dare spontanea, parziale, esecuzione alla citata pronuncia, corrispondendo in favore del sig. B.C. l'importo di euro 600.000,00 ed in favore dell'Erario l'importo totale di euro 25.069,13 a titolo di rifusione spese legali.

Sul punto si precisa che la polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 di pertinenza del sinistro in esame, stipulata dall'ULSS 8 con la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd a seguito di gara espletata su base regionale, prevede per i sinistri da RCT sia una franchigia frontale per sinistro (c.d. SIR) pari ad euro 500.000,00, che rimane a carico di questa ULSS, sia un'ulteriore franchigia di pari importo collegata ad una franchigia aggregata annua di euro 15.000.000,00, riferita al

complesso dei sinistri delle aziende sanitarie del Veneto di pertinenza della medesima annualità assicurativa.

A tale proposito Azienda Zero, su specifica richiesta di questa ULSS, con nota del 26.07.2022 agli atti dell'UOC Affari Generali, ha comunicato che per l'anno 2018 (anno di competenza del sinistro in questione) la quota della franchigia aggregata annua risulta pressoché integra e che essa provvederà al rimborso della quota di risarcimento eccedente l'importo di euro 500.000,00, previa apposita richiesta e verifica dei mandati di pagamento, come da indicazioni contabili fornite da Azienda Zero con nota prot. n. 10849 del 27.08.2018.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 - pubblicata il 12.05.2022 - del Tribunale di Vicenza, resa a definizione del procedimento R.G. n. 8564/2019 tra l'Azienda ULSS n. 8 e i sigg.ri B.C. e Z.E.;
2. di prendere atto dell'atto di precetto notificato all'Azienda in data 08.06.2022 nell'interesse del sig. B.C. per un importo complessivo pari ad euro 777.531,22;
3. di prendere atto dell'accordo intervenuto in data 28.07.2022 tra l'ULSS 8 ed il sig. B.C., acquisito al prot. n. 81310 del 02.08.2022, che prevede l'esecuzione parziale della sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza per un importo complessivo di euro 600.000,00;
4. di prendere atto della comunicazione in data 26.07.2022 di Azienda Zero, relativa alla mancata erosione della franchigia aggregata annua prevista dalla polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 stipulata con la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Ltd;
5. di dare esecuzione parziale alla sentenza n. 855/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza, nei termini definiti con l'accordo in data 28.07.2022, corrispondendo euro 600.000,00 in favore del sig. B.C.;
6. di dare esecuzione alla sentenza n. 955/2022 del 09.05.2022 del Tribunale di Vicenza, corrispondendo in favore dell'Erario la somma di euro 25.069,13 a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di merito (RG n. 8564/2019) e di quello di accertamento tecnico preventivo (RG n. 2022/2019);
7. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione", per euro 500.000,00, mentre per la quota eccedente tale importo sarà chiesto il rimborso ad Azienda Zero;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
